Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1. e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2245.

Norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche e sulla industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, recante norme per la riforma degli Istituti per le case popolari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che tutti gli Enti di diritto pubblico esplicanti attività industriale estrattiva di interesse nazionale siano autorizzati, a mezzo di gestioni speciali, alla costruzione ed all'acquisto di case popolari da concedere in fitto ai propri operai;

Ritenuta, altresì, la opportunità che a tal fine e per tutti gli effetti i cennati Enti siano equiparati agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari di cui alla su richiamata legge 6 giugno 1935, n. 1129, e successive;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio del Regno attività industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi.

Art. 2.

Il riconoscimento è dato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, ed importa l'estensione alle gestioni stesse, a tutti gli effetti delle disposizioni riguardanti gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, in quanto applicabili.

Art. 3.

I fabbricati attualmente di pertinenza degli Istituti di case popolari già costruiti o in costruzione, con specifica destinazione ai fini indicati nell'art. 1, verranno trasferiti insieme con tutte le aree, i diritti e gli oneri ad essi pertinenti al patrimonio delle gestioni speciali da costituirsi e riconoscersi ai sensi del presente decreto.

Per tali trasferimenti sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 6 giugno 1935, n. 1129, e delle relative norme di attuazione approvate con R. decreto 30 aprile 1930, n. 1031.

Art. 4.

E' elevato di L. 1.000.000 il limite fissato dall'art. 5 della legge 29 aprile 1937, n. 787, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1937-38.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, secondo le forme dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2246.

Costituzione di un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Napoli per l'applicazione della legge sul rimboschimento di terreni vincolati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267;

Vista la deliberazione 30 marzo 1937-XV del Rettorato della provincia di Napoli;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 30 settembre 1937-XV, che approva la suddetta deliberazione 30 marzo 1937-XV del Rettorato della provincia di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Napoli, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e per un quinquennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 10.000 (lire diecimila) a decorrere dall'esercizio 1937-38 a tutto l'esercizio 1941-42, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 43 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà resta a carico della provincia di Napoli, giusta l'anzidetta deliberazione del Rettorato in data 30 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2247.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso ed approvazione del relativo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per le case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopra indicata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto l'atto costitutivo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso, in data 22 settembre c. a., con le allegate deliberazioni degli Enti conferenti e l'annessò statuto organico composto di 30 articoli, redatto in conformità del sopra citato statuto-tipo;

Vista l'istanza con la quale il podestà di Campobasso chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto in parola;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'erezione di ente morale dell'Istituto stesso e di nominarne il presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Campobasso con atto 22 settembre 1937-XV, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso » ed è approvato il suo statuto organico composto di 30 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario di detto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Emilio Valerio, ingegnere principale di sezione del Genio civile, è nominato presidente del suddetto Ente a termine dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1937-XVI, n. 2248.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ancona ed approvazione del relativo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per le case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata, approvata con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 (ultimo comma) della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto l'atto costitutivo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, in data 13 ottobre c. a., con le allegate deliberazioni degli Enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 31 articoli, redatto in conformità del sopracitato statuto-tipo;

Vista l'istanza con la quale S. E. il Prefetto di Ancona chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto in parola;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale dell'Istituto stesso e di nominarne il presidente;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Ancona con atto 13 ottobre 1937-XV, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ancona » ed è approvato il suo statuto organico composto di 31 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario del detto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il signor comm. ing. architetto Amos Lucchetti è nominato presidente del suddetto Ente a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI n. 2249.
Modificazione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, modificato con i Regi decreti 24 ottobre 1935-XIII, n. 2250, e 14 maggio 1936-XIV, n. 926, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ritenuta l'opportunità di far partecipare al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale predetto i rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e del Ministero dell'Africa Italiana, componenti del Consiglio di amministrazione dello Istituto stesso;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 3, primo comma, e 5 del R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, modificato con i Regi decreti 24 ottobre 1935-XIII, n. 2250, e 14 maggio 1936-XIV, n. 926, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 3. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è nominato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni ed è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

a) quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali;
b) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
c) quattro rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
d) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
e) due persone particolarmente competenti nella materia dell'assicurazione contro gli infortuni, di cui una scelta fra medici;
f) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
g) il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
h) il direttore generale del personale, previdenza e collocamento;
i) il direttore generale del lavoro e del segretariato delle Corporazioni;
l) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e dell'Africa Italiana;
m) il direttore generale dell'Istituto ».

« Art. 5. — Nel seno del Consiglio di amministrazione è istituito un Comitato esecutivo composto del presidente, dei due vice presidenti, del rappresentante del Partito Nazionale Fascista, di quattro membri scelti dal Consiglio, dei quali due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due fra i rappresentanti dei prestatori d'opera, del direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento, del direttore generale del lavoro e del segretariato delle Corporazioni, dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e dell'Africa Italiana e del direttore generale dell'Istituto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2250.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola di magistero professionale per la donna, in Padova.

N. 2250. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola di magistero professionale per la donna, in Padova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2251.
Erezione in ente morale della Fondazione « Antonio Guzzeloni » con sede in Milano.

N. 2251. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Antonio Guzzeloni », in Milano, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione provvisoria del locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2252.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della tramvia extraurbana automotofunicolare di Catanzaro.

N. 2252. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della tramvia extraurbana automotofunicolare di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2253.
Autorizzazione al Regio istituto d'arte « A. Passaglia », di Lucca ad accettare una donazione.

N. 2253. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto d'arte « A. Passaglia » di Lucca viene autorizzato ad accettare la donazione fatta a suo favore, in segno di riconoscenza per l'Italia, dal sig. Bartolomeo Giovanni Poplawski, cittadino polacco, di due statue in bronzo rappresentanti, rispettivamente, il busto del Duce ed una giovane che si lancia da uno scoglio, intitolata « Oltre ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

R. DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1938-XVI, n. 1 (*Raccolta 1938*).
Norme per la interpretazione degli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, circa l'approvazione dei ruoli organici del Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3;
Visto il R. decreto 27 maggio 1937-XV, n. 752;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le nomine del personale non di ruolo previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, potranno essere disposte anche prima che siano banditi i concorsi per titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 del Regio decreto-legge medesimo.

Le nomine stesse avranno luogo con riserva di anzianità in favore sia dei vincitori dei concorsi anzidetti, sia del personale di ruolo del Ministero della cultura popolare il quale, prima della completa attuazione del disposto della lettera *b*) dell'art. 3 predetto, maturi l'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 83. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1938-XVI.
Conferma a membri del Gran Consiglio del Fascismo degli onorevoli Roberto Farinacci e Giovanni Marinelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, contenente modificazioni alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo;

Decreta:

Gli onorevoli Roberto Farinacci e Giovanni Marinelli sono confermati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(205)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 dicembre 1937-XVI.
Estensione alle opere di costruzione delle autostrade delle norme contenute nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, e riguardanti il finanziamento delle opere di bonifica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 16 novembre 1937-XVI;

Riconosciuta la eccezionale necessità di estendere al finanziamento delle autostrade le norme riguardanti il finanziamento delle opere di bonifica e contenute nel citato R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370;

Decreta:

Le norme di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, concernente il finanziamento delle opere di bonifica, sono estese al finanziamento delle opere di costruzione delle autostrade.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(177)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1937-XVI.
Determinazione dell'aliquota di tassa scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1954, allegato *A* che aumenta la tassa di scambio sul legname resinoso da opera;
Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1938, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,40 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(210)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1937-XVI.
Norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 282 *d*) e 336 *b*) del testo unico delle leggi sanitarie approvati con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il precedente decreto Ministeriale in data 30 ottobre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1927, n. 45, circa le norme per la concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro;
Ritenuta l'opportunità che le borse anzidette siano conferite per pubblico concorsi per titoli;

Decreta:

Il predetto decreto Ministeriale 30 ottobre 1926 è abrogato ed in sostituzione delle norme in esso contenute sono approvate le seguenti norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro:

Art. 1. — La concessione di borse di studio per tirocini di addestramento dei medici nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro, di cui agli articoli 282 *d*) e 336 *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fatta ogni anno, in base a pubblico concorso per titoli.

Art. 2. — Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed inscritti nell'albo professionale, ai sensi del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, i quali siano già addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o contro il cancro o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione rispettivamente nelle materie anzidette.

Art. 3. — Il numero delle borse, per ognuna delle materie anzidette, l'ammontare di ciascuna borsa, le modalità e i termini per l'ammissione al concorso sono stabiliti, di anno in anno, nel decreto Ministeriale con cui viene bandito il concorso medesimo.

Art. 4. — Le borse sono conferite dal Ministro per l'interno ai primi graduati, risultanti da apposita relazione di una commissione giudicatrice composta dal direttore generale della Sanità pubblica, dal funzionario tecnico dirigente i servizi contro la tubercolosi ed il cancro presso il Ministero dell'interno, da un professore universitario particolarmente versato in ciascuna delle materie su indicate. Uu funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Art. 5. — I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare, a scopo di studio e per il periodo di tempo che sarà stabilito nel bando di concorso, un Istituto, di riconosciuta importanza, specializzato in ciascuna delle materie su indicate. Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente l'Istituto, attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario.

Art. 6. — La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà del Ministero di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, a richiesta dell'interessato.

Art. 7. — Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio devono essere notificati al Ministero dell'interno a mezzo del prefetto della Provincia in cui trovasi l'Istituto frequentato, o a mezzo dell'autorità consolare, quando trattasi di Istituto all'estero.

Art. 8. — Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta, entro un mese dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a constatazioni di inadempienze alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7.

Art. 9. — La borsa di studio non può essere conferita più di una volta per ciascuna delle materie suindicate.

Art. 10. — L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Art. 11. — Il Ministero ha facoltà di riservare una quota parte dei fondi stanziati in bilancio per le borse di studio anzidette, non superiore, in ogni caso, al quarto dell'ammontare dei fondi stessi, per il conferimento straordinario di borse di studio da farsi, con apposito decreto Ministeriale, a sanitari che abbiano i requisiti indicati all'art. 2, ferme restando tutte le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(179)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1937-XVI.

Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Belvedere Marittimo (Cosenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Aieta, Grisolia Cipollina, Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, S. Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Scalea, Tortora e Verbicaro, della circoscrizione distrettuale delle imposte di Belvedere Marittimo (provincia di Cosenza) e già costituenti il soppresso Distretto delle imposte di Scalea;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1938-XVI pei comuni di Aieta, Grisolia Cipollina, Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, S. Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Scalea, Tortora e Verbicaro dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Belvedere Marittimo e da tale data cesserà per i detti Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(193)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 13 gennaio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2127, contenente modificazioni agli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione del Comitato centrale e della Commissione esecutiva per le Opere universitarie.

(214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad alienare un immobile sito in Ancona.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 dicembre 1937-XVI l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a vendere un fabbricato ad un piano, con cinque vani sito in Ancona.

(183)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società Cooperativa di consumo con sede in Amendolara, costituita in data 6 settembre 1920, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione e comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(196)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa « Distilleria Agraria Cooperativa » con sede in Palmi, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(197)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna - Velletri (Roma), in liquidazione.

Nella seduta tenuta l'11 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna di Velletri (Roma), in liquidazione, l'avv. Augusto Ricci è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(213)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 successivo, n. 296, che sottopone la Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma), alla procedura di amministrazione straordinaria regolata dal titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

I signori cav. Italo Benedetti di Luigi, Mariotti Giacomo fu Bartolomeo e Paolantoni Mariano fu Domenico, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(169)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca della Valtellina, in Sondrio, in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 10 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca della Valtellina di Sondrio, in liquidazione, il dott. Domenico Carini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(195)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, in liquidazione (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 5 gennaio 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, in liquidazione (Caltanissetta), il cav. Domenico Petyx è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(182)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso per esame a 9 posti di alunno d'ordine del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13° - gruppo C), pubblicato a pag. 159 della *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1938-XVI, art. 2, terzo capoverso, quinta riga, la frase: « il limite massimo di età è elevato a 36 anni », deve intendersi così modificata: « il limite massimo di età è elevato a 35 anni ».

(217)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 31 ottobre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre u. s., n. 269, concernente la nomina della Commissione giudicatrice dei concorrenti a posti di direttore di macello dei comuni di Pistoia e Matera, costituita come appresso:

Presidente: Bassi dott. Vincenzo, vice prefetto.

Membri: Bisanti prof. Carlo, ispettore generale veterinario; Macchioni prof. Igino, docente in patologia generale e anatomia patologica; Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale medica e clinica medica; Ficola dott. Giovanni, veterinario condotto;

Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Visti gli articoli 9, 47 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 184;

Ritenuta l'opportunità di affidare alla predetta Commissione il giudizio anche del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Napoli;

Decreta:

1. La Commissione giudicatrice, di cui al precitato decreto Ministeriale, è incaricata anche dell'espletamento del concorso per titoli ed esami per il posto di direttore del macello del comune di Napoli.

2. Detta Commissione, con sede in Roma presso questo Ministero (Direzione generale della sanità pubblica), inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(220)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a cinque posti di interprete (gruppo A) del Corpo degli interpreti coloniali.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a cinque posti di interprete redattore in prova nel ruolo degli interpreti redattori (gruppo *A*) del Corpo degli interpreti coloniali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a cinque posti di interprete redattore in prova nel ruolo degli interpreti redattori (gruppo *A*) del Corpo degli interpreti coloniali.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di interprete di grado superiore di arabo o di amarico-tigrino o di berbero o di altra lingua scritta in uso nell'Africa Italiana conseguito presso il Regio istituto superiore orientale di Napoli od altro diploma di laurea equipollente a giudizio del Ministero dell'Africa italiana.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia, l'indicazione della lingua estera (francese, inglese o tedesca) alla cui prova intendono sottoporsi, e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, oltre a quelle di obbligo, intendano sostenere, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da lire 4, dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato; ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito;

8° Stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzato;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'articolo 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, oltre quella di lingua estera e di una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento nella lingua cui si riferisce il diploma posseduto dal candidato, su argomenti relativi all'esercizio pratico delle attribuzioni che possono essere affidate agli interpreti redattori (corrispondenza con capi, estratti di decreti, ecc.).

2) Versione in italiano di un atto stampato o manoscritto nella lingua di cui sopra, riflettente l'Amministrazione coloniale.

3) Diritto coloniale.

4) Traduzione dall'italiano in una delle lingue straniere (francese, inglese o tedesca) prescelta dal candidato.

Prova orale:

1) Sulle materie scritte.

2) Istituzioni di diritto privato.

3) Storia dell'Islam.

4) Traduzione a vista in italiano dalla lingua straniera prescelta dal candidato.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato dimostrerà di conoscere correntemente superando apposito esame.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 Anno XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso stesso, interpreti redattori in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli interpreti redattori in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di interprete redattore in prova, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde, da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, numero 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e dal R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di interprete redattore in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli interpreti redattori in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11° del gruppo *A*.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli interpreti redattori in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di interpreti redattori di 4ª classe e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) di due professori di Università particolarmente competenti nelle lingue e nelle materie su cui vertono gli esami;

d) del Capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA

(185)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a posti di direttore, interprete redattore capo e di interprete redattore di seconda classe nel Corpo degli interpreti coloniali (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a un posto di direttore del servizio di traduzione (grado 6°), a due posti di interprete redattore capo (grado 7°) e a quattro posti di interprete redattore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo degli interpreti redattori (gruppo *A*) del Corpo degli interpreti coloniali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli interpreti redattori (gruppo *A*) del Corpo degli interpreti coloniali:

a) per un posto di direttore del servizio di traduzione (grado 6°);

b) per due posti di interprete redattore capo (grado 7°);

c) per quattro posti di interprete redattore di 2ª classe (grado 8°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che siano in possesso del diploma di interprete di grado superiore di arabo o di amarico-tigrino o di berbero o di altra lingua scritta in uso nelle Colonie italiane, conseguito presso il Regio istituto superiore orientale di Napoli o di altro diploma di laurea equipollente, a giudizio del Ministero dell'Africa italiana:

a) impiegati delle Amministrazioni dello Stato, di gruppo *A*, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati al gruppo *A*, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa italiana - Direzione generale del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità; domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere corredate:

a) del diploma originale di cui al precedente articolo 2 oppure della copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

b) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

c) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

d) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) di due professori di Università particolarmente competenti nelle lingue in uso nei territori dell'Africa Italiana;

d) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto, 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per l'Africa Italiana:* LESSONA.

(186)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a tre posti di interprete redattore di prima classe (gruppo A) nel Corpo degli interpreti coloniali.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a tre posti di interprete redattore di 1ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo degli interpreti redattori del Corpo degli interpreti coloniali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a tre posti di interprete redattore di 1ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo degli interpreti redattori del Corpo degli interpreti coloniali.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che siano in possesso del diploma di interprete di grado superiore di arabo o di amarico-tigrino o di berbero oppure di altra lingua scritta in uso nelle Colonie italiane, conseguito presso il Regio istituto superiore orientale di Napoli od altro diploma di laurea equipollente, a giudizio del Ministero dell'Africa Italiana:

a) impiegati delle Amministrazioni dello Stato, di gruppo *A*, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati al gruppo *A* e di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta o sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue straniere intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del diploma originale di cui al precedente articolo o della copia notarile del diploma stesso, debitamente legalizzato;

b) del certificato della Federazione provinciale fascista redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

c) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

d) dei titoli di studio, pubblicazioni ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare per gli aspiranti che siano ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1) Redazione, nella lingua cui si riferisce il diploma posseduto dall'aspirante, di un bando o di una relazione di carattere politico-amministrativo.
2) Versione dall'italiano, nella lingua di cui sopra, di un brano di legge o di regolamento interessante l'Africa Italiana.
3) Versione in italiano di un brano stampato o manoscritto nella lingua indigena su argomento storico o letterario.

Prova orale:

1) Commento delle versioni scritte e risposte ad interrogazioni su fenomeni di grammatica superiore della lingua oggetto dell'esame.
2) Nozioni generali di fonetica e di morfologia dei dialetti arabi parlati nell'Africa Italiana.
3) Conversazione in francese o inglese o tedesco, a scelta dell'aspirante, su argomento di carattere coloniale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.
Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua straniera che il candidato stesso dimostrerà di conoscere superando apposito esame.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;
b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
c) di due professori di Università particolarmente competenti nelle lingue in uso nei territori dell'Africa Italiana;
d) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.
Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.
Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.
La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.
In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.
Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi prescritti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per l'Africa Italiana*: LESSONA.

(187)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, delle Conservatorie delle ipoteche e degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 22 ottobre 1937-XV, registrati alla Corte dei conti il giorno 3 del successivo mese di novembre, con i quali sono stati banditi i concorsi per esami rispettivamente a 115 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro ed a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche;
Vista la riserva contenuta nell'art. 9 dei predetti decreti;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 115 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1938-XVI, quelle dell'esame di concorso a 12 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche nei successivi giorni 18 e 19 di detto mese e quelle relative al concorso per 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro nei giorni 21 e 22 dello stesso mese di febbraio.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(202)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a 12 posti di alunno di concetto, 8 posti di alunno di ragioneria e 10 posti di allievo istitutore nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto i propri decreti in data 9 ottobre 1937-XV, coi quali sono stati indetti rispettivamente:

a) un concorso per esame a 12 posti di alunno di concetto, gruppo *A*, nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
b) un concorso per esame a 8 posti di alunno di ragioneria, gruppo *B*, nel detto personale;
c) un concorso per esame a 10 posti di allievo istitutore, gruppo *B*, nel personale di educazione e di sorveglianza degli istituti medesimi;
Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;
Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le lettere 15 dicembre 1937, n. 1908.6.2/1.3.1, e 3 gennaio 1938-XVI, n. 1908.6.2/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 12 posti di alunno di concetto nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, gruppo *A*, sono stabilite per i giorni 24, 25, 26 e 27 marzo 1938-XVI, alle ore 9.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 8 posti di alunno di ragioneria nel personale suddetto, gruppo *B*, sono stabilite pei giorni 3, 4 e 5 marzo 1938-XVI, alle ore 9.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 10 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e di sorveglianza degli istituti di prevenzione e di pena, gruppo *B*, sono stabilite pei giorni 15, 16 e 17 marzo 1938-XVI, alle ore 9.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(203)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 150 posti di uditore di Tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto l'art. 8 della legge 21 gennaio 1934, n. 137;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1935, n. 33;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 16 maggio 1936, n. 981;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a n. 150 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione ai precedenti concorsi per uditore di tribunale banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

b) sia cittadino italiano ed abbia il godimento dei diritti civili e politici;

c) sia iscritto al Partito Nazionale Fascista, salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

I candidati ammessi alle prove orali dei concorsi per uditore di tribunale indetti dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo e che non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei 150 posti disponibili.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza legalizzato dal Prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati dei Sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

d) certificato medico (carta da bollo da L. 4), di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica questa deve essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio, relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte 3ª) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*) ed *f*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di avere riportata la qualifica almeno di « buono ».

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1° sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2° sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3° sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4° sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto, e risulti anche inscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7° abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9° abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10° sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11° presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare, deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è precisato negli articoli 2 e 3, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura sia delle preture che dei collegi nè coloro che in occasione di concorsi precedenti siano stati esclusi dal partecipare a successivi concorsi ai termini dell'art. 10 ultimo capoverso del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
- a) diritto romano;
- b) diritto civile e commerciale;
- c) diritto penale;
- d) diritto amministrativo.

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:
diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, con particolare riguardo alla dottrina del Fascismo e all'ordinamento dello Stato fascista, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.
Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.
In caso di parità di voti, saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditore di tribunale, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.
I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai Collegi giudiziario agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture che hanno sede nei capoluoghi di Provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore, ovvero a reggere temporaneamente le preture prive di titolare, o posti vacanti nelle preture fornite di titolare.
Dopo dodici mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei tribunali e delle procure del Re, che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i Collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore una indennità mensile di L. 600, ridotta per i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentata in virtù dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.
Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore ovvero ai posti vacanti presso i Collegi e le procure del Re, percepirà una indennità di L. 900, salve le riduzioni ed aumenti risultanti dalle disposizioni indicate nel precedente comma.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(216)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i propri decreti in data 18 ottobre u. s. pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1937, concernenti l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di levatrice condotta resisi vacanti al 30 novembre 1935 e la dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;
Vista la nota in data 10 dicembre u. s. con la quale il podestà di Rivara comunica che la signorina Clotilde Molardo ha rinunziato al posto del Consorzio ostetrico Rivara-Forno Canavese;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti sopracitati la seguente candidata dichiarata idonea è designata per la nomina nella condotta consorziale sotto indicata:
Accossato Luigia - Consorzio ostetrico Rivara-Forno Canavese.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti negli articoli 23 e 55 del citato regolamento.

Torino, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: MARONGIU.

(204)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.